

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INCONTROSENTO ETS



Verbale di assemblea straordinaria n°69

Nella data 19 DICEMBRE 2023, alle ore 20:15, si è riunita in modalità mista (sia presso la sede legale dell'Associazione Incontrosenso sita in Via Castelforte,5 - Palermo che su piattaforma Zoom

l'assemblea straordinaria dell'associazione INCONTROSENTO (ETS) in seconda convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto art. 20, come da convocazione inviata agli associati in data 17 dicembre per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica dello statuto associativo ai sensi del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche per deposito presso Agenzia delle Entrate con la modalità "semplificata" entro il 31 dicembre 2023 funzionale all'iscrizione al RUNTS;

2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Antonio Macaluso che propone come segretario/a verbalizzante la Sig.ra Paola Ruffino che accetta.

Sono presenti tutti gli associati.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 20 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola Antonio Macaluso il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto legati alla decisione ed alla necessità di diventare ente del Terzo settore con il conseguente adeguamento dello statuto al dlgs 117/17 e successive modifiche.

Sono stati valutati e approfonditi i punti di interesse del dlgs 117/2017 che rispecchiano le finalità e la mission dell'Associazione Incontrosenso.

Nelle modifiche apportate allo Statuto sono rispettati gli elementi essenziali dell'art. 4 dlgs 117/17 per essere Ets, e si è individuata la categoria più adeguata per conseguire gli scopi.

Si sono evidenziate tutte le modifiche dello Statuto ed anche alcune implementazioni necessarie sia per l'adeguamento operativo dell'associazione sia legate a nuove progettualità.

Al termine della presentazione il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al dlgs 117/17 e successive modifiche.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto cui segue un breve dibattito, durante il quale tutti gli associati a turno chiedono delucidazioni su: diversi aspetti: adempimenti fiscali, costi aggiuntivi per l'associazione, opportunità progettuali ed eventuali modalità di crescita dell'associazione.

Il presidente, fornisce le spiegazioni richieste che risultano soddisfacenti per gli altri associati.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate:alzata di mano.

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto posto in allegato al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente o in caso di impossibilità dello stesso al delegato Roberto Cammarata di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2023 e successivamente di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2) varie ed eventuali.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno nessuno prende la parola quindi il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 21:30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

Paula Ruffino

Presidente

Antonio Meccus

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO	
UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2	
REGISTRATO IL	24-12-23 N. 1055 4.3
PAGATE €	Entra
P. IL DIRETTORE PROVINCIALE	



IL DELEGATO
Giuseppe Zonta (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Domenico Lodato

STATUTO ASSOCIAZIONE INCONTROSENDO ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, con durata illimitata, l'Associazione senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE INCONTROSENDO ETS", da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione ha sede legale nel comune di Palermo (Pa) in via Castelforte, 5 – 90146 Palermo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi del D. Lgs n.117/2017, l'ASSOCIAZIONE INCONTROSENDO, assumerà automaticamente l'acronimo ETS nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è costituita in forma di associazione del Terzo settore e si ispira ai principi e alle finalità di cui al D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., cosiddetto Codice del Terzo Settore (CTS) e norme a esso collegate.

L'Associazione è apolitica e apartitica, senza fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è un centro di vita associativa autonoma, pluralista, a carattere volontario e democratico.

L'Associazione Persegue finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro diretto e/o indiretto, e persegue finalità civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di terzi, attuando le finalità e i principi generali, che qui si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS:



1. **interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili**, (c. 1 lett. a)
2. **educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali** di interesse sociale con finalità educativa, (c. 1 lett. d);
3. interventi e servizi finalizzati alla **salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente** e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo (c. 1 lett. e);
4. **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**;
5. **formazione universitaria e post-universitaria**;
6. interventi di tutela e valorizzazione del **patrimonio culturale e del paesaggio** (c. 1 lett. f)
7. **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative** di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (c. 1 lett. h);
8. **radiodiffusione sonora a carattere comunitario** (c. 1 lett. j)
9. organizzazione e gestione di **attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso** (c. 1 lett. k);
10. **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del **bullismo** e al contrasto della **povertà educativa** (c. 1 lett. l);
11. promozione della **cultura della legalità**, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
12. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del **commercio equo e solidale**, nello specifico un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata solitamente in un

paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata. Il rapporto deve essere finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (c. 1 lett. o);

13. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora (c. 1 lett. p); *

14. alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (c. 1 lett. q);

15. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (c. 1 lett. r)

16. agricoltura sociale (c. 1 lett. s)

17. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (c. 1 lett. t);

18. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (c. 1 lett. u)

19. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (c. 1 lett. v);

20. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale (c. 1 lett. w)



Per il conseguimento delle proprie finalità in particolare l'associazione si occuperà di:

- adoperarsi per il collegamento di coloro che sono sensibili al problema dell'educazione dei giovani ai media e degli adulti in quanto fruitori dei media ed educatori dei minori; e di coloro che si impegnano per una nuova qualità della comunicazione, rispettosa della dignità della persona e aperta alla solidarietà. In particolare: studiosi e professionisti della comunicazione e dell'educazione; facoltà e istituti universitari, centri di formazione e di ricerca attivi in questo campo; il personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; emittenti radiotelevisive e altri centri di produzione audiovisiva ed editoriale; associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali; forme associative del terzo settore; genitori ed educatori di gruppi giovanili.
- Promuovere la formazione e l'aggiornamento dei *media educators* e degli animatori della comunicazione e della cultura.
- Promuovere lo studio della comunicazione e della ricezione dei media in funzione educativa, con particolare attenzione alle evoluzioni dei Social network, della Realtà aumentata, e della realtà virtuale, nonché dell'Intelligenza artificiale; la sperimentazione di curricula di *media education* nelle scuole; la progettazione e la verifica di metodi di educazione ai media nelle famiglie e nelle comunità; favorire momenti di confronto e di ricerca per la promozione nel territorio di una informazione corretta e democratica, in grado di attivare negli utenti una competente coscienza critica di fronte alla complessità del contesto socio-culturale attuale di cui i mezzi di comunicazione di massa sono espressione.
- Promuovere un'attenzione critica verso le strutture sociali dei media, e i condizionamenti economici e politici dalla comunicazione di massa, intervenendo nella sfera pubblica con iniziative opportune come dibattiti, convegni, attività editoriali, interventi sulla stampa; proporsi come laboratorio di idee e di formazione degli operatori dell'educazione e della



comunicazione (formatori, insegnanti, educatori dei giovani, professionisti della comunicazione).

- Ideare, progettare e proporre percorsi didattici alternativi e di *media education* destinati alle Scuole di ogni ordine e grado, alle Istituzioni e al Terzo Settore.
- Ideare, progettare, proporre e promuovere giochi e strumenti basati sulla *gamification* a supporto della didattica e dell'educazione sociale.
- Favorire la promozione dell'arte e lo sviluppo della cultura artistica con particolare riferimento ai settori della cinematografia, dell'audiovisivo e dei nuovi *media*; della musica; della fotografia; della letteratura e del teatro.
- Partecipare e organizzare manifestazioni culturali, turistiche e ricreative, concorrendo eventualmente anche alla loro realizzazione; formazione di corsi di istruzione tecnica mediante sussidi didattici, consulenze in settori diversificati.
- Occuparsi di pubblicazioni in proprio, acquisto, divulgazione e distribuzione di opere d'arte, edizioni fonografiche, audiovisive, multimediali, materiale vario di interesse culturale, scientifico e storico.
- Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statuari.
- Intervenire direttamente ed indirettamente, attraverso la fornitura di servizi a terzi, nei settori suddetti ed in particolare:

Nel campo cinematografico si impegna:

- a favorire la ricerca, lo sviluppo, l'analisi e la realizzazione di nuovi linguaggi cinematografici;
- a diffondere la cultura cinematografica, l'educazione all'immagine;
- a produrre audiovisivi sotto forma di Fiction, Documentari, Videoclip, Format televisivi, Spot pubblicitari espressi in qualsiasi forma audio video;

- nei lavori relativi alla pre e post – produzione video, sia per conto proprio che per conto di terzi;
- a costruire un filmoteca fruibile ad una vasta utenza con particolare attenzione all'introduzione del linguaggio audiovisivo nelle scuole;

Nel campo musicale si impegna:

- nella ricerca di nuovi contesti musicali;
- nella preparazione e realizzazione di video musicali;
- nell'assistenza tecnica per la registrazione di brani musicali sia dei propri associati che di terzi;
- nella composizione e realizzazione di colonne sonore e booklet per opere musicali.

Nel campo fotografico si impegna:

- nell'organizzazione di corsi di formazione e sperimentazione;
- nella realizzazione di book per moda, servizi fotografici di vario genere;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero minimo degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica del richiedente;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'impegno concreto a realizzare gli scopi dell'associazione di cui all'art 2 prestando la propria opera in maniera personale, volontaria e gratuita secondo la propria disponibilità.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea¹, che



delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, che non rispetta gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità

all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di *partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS.
- e) il Revisore legale o l'Organo di revisione obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS.

ART. 7 (Assemblea generale)

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i

soci in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

ART. 8

Spetta all'Assemblea dei soci:

- a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo;
- d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo all'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

ART. 10 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo quale organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in assemblea, senza possibilità di deleghe, è composto da tre membri e nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica un anno ed i

suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

ART. 11

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio consuntivo e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 (Il Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* 4 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimi in merito all'attività compiuta.

ART. 13 (Il Vice Presidente)

Il *Vice Presidente* è eletto dall'Assemblea che elegge il Presidente e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 (Il Segretario)

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo. La carica di Tesoriere può essere ricoperta da una delle figure precedenti.

ART. 17

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.

È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dall'Organo di amministrazione.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di

soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 20 (Assemblea degli associati)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *1 mese*, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare massimo un altro associato.

La convocazione dell'assemblea può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro degli associati, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione o avviso pubblicato sull'eventuale pagina web dell'associazione.

La convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, e l'eventuale bilancio sociale che dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda

convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 21 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 23 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 24 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 25 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Al superamento dei limiti previsti dalla Legge l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 26 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dall'organo di amministrazione.

ART. 26 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 27 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti

necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 28 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 29 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.